

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1476

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLEGATTI, NOCCHI, SMURAGLIA,  
DANIELE GALDI, BRESCIA e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1993

---

Nuove norme sul collocamento dei lavoratori  
dello spettacolo dal vivo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese i settori produttivi dello spettacolo, teatro, cinema, musica e danza, stanno attraversando una fase di profonda crisi di identità culturale da attribuirsi a vari aspetti di carattere legislativo, professionale e istituzionale.

Ricorderemo, tra l'altro, la mancata riforma della legislazione sul cinema e quella sulla musica e l'assenza di una legge sul teatro di prosa.

I problemi legati ai settori dello spettacolo non sempre hanno trovato adeguate risposte: sono stati anzi profondamente sottovalutati. Questi atteggiamenti inerti, queste assenze dello Stato su temi che altri paesi hanno brillantemente e proficuamente risolto, hanno provocato ingenti danni di ordine economico, culturale e sociale, indebolendo la nostra immagine all'estero.

Soprattutto si sono sperperate ingenti risorse produttive, indebolite o addirittura disperse le capacità professionali artistiche e tecniche nell'ambito dello spettacolo.

La dispersione delle professionalità, l'abbassamento delle capacità professionali artistiche e tecniche, sono frutto sia dell'impossibilità di investimento in questo campo dovuta alla mancanza di leggi di settore che garantiscano condizioni di sviluppo, e sia dall'attuale gestione del mercato del lavoro che avviene in assenza di criteri razionali e moderni.

Se la crisi provocata da carenze legislative e la cattiva gestione del mercato del lavoro hanno causato l'impovertimento professionale, quest'ultimo è causa di ulteriori danni, tali da mettere in dubbio, entro breve periodo, la stessa potenzialità produttiva.

Per interrompere questa tendenza è necessario intervenire per risanare e qualifi-

care il mercato del lavoro partendo dalla esigenza di salvaguardare il nostro patrimonio di esperienze, di capacità professionali e creative, artistiche e tecniche, ancora in grande misura disponibile e, nonostante tutto, competitivo, nella consapevolezza che nello spettacolo il concetto di «mercato del lavoro» è molto più ampio che in altri settori.

In obbedienza a questo concetto, le categorie dello spettacolo, dai registi ai manovali, hanno sempre avuto uno strumento specifico per la collocazione al lavoro; infatti grazie al decreto del Presidente della Repubblica n. 2053 del 24 settembre 1963 è stato istituito l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Malgrado che le esigenze di razionalizzazione dell'ufficio stesso si siano manifestate da lungo tempo, l'articolo 1, comma 9, della legge del 28 febbraio 1987, n. 56, che prevedeva la necessità di interventi specifici per il mantenimento degli uffici speciali, e malgrado l'opinione comune confermi l'esigenza di una particolare normativa per le specifiche condizioni produttive e di lavoro, e malgrado le numerose iniziative e i numerosi solleciti delle categorie, il Governo non ha ancora provveduto a varare i necessari atti normativi.

I danni prodotti dal mantenimento di uno strumento inadeguato alle nuove esigenze, che sta provocando situazioni insostenibili, a causa del mancato aggiornamento delle norme che ne regolano il funzionamento, sono incalcolabili, così come sarebbero incalcolabili i danni conseguenti allo scioglimento dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

È urgente porre mano ad una nuova e moderna normativa che raccolga il meglio delle esperienze fatte nei settori dello

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spettacolo negli altri paesi europei e che, proprio in quanto tesa a costruire una condizione di crescita professionale e di razionalizzazione dello specifico mercato del lavoro, possa far uscire lo spettacolo

italiano dalla profonda crisi culturale in cui si trova, e mettere le maestranze artistiche e tecniche italiane nelle stesse condizioni di riconoscimento e crescita professionale degli altri paesi europei.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, dei coristi, dei ballerini, degli artisti, dei tecnici della produzione cinematografica, radiofonica, televisiva, degli spettacoli teatrali in genere e ricreativi, delle figure professionali impegnate nelle manifestazioni di moda e nelle case da gioco, esclusi, ai sensi del numero 2) del terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive, viene effettuato su base nazionale, previa iscrizione dei lavoratori interessati in apposite liste speciali, dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, con sede in Roma e proprie sezioni dipendenti in Milano, Napoli e Palermo, la cui competenza territoriale verrà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, su proposta del direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, previo parere della commissione centrale per l'impiego, può istituire per il settore dello spettacolo altre sezioni oltre quelle previste al comma 1 nell'ambito del territorio nazionale.

3. Per particolari esigenze derivanti da situazioni del mercato del lavoro nel comparto spettacolo, il direttore dell'ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo, su proposta delle commissioni dello spettacolo può istituire, con proprio decreto, uffici recapiti nell'ambito delle sezioni circoscrizionali sentita la commissione centrale per l'impiego.

## Art. 2.

1. Il collocamento degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere dipendenti da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi e case da gioco, di spettacoli viaggianti, di stabilimenti di produzione cinematografica, di stabilimenti di doppiaggio, di sviluppo e stampa, di case di noleggio di film, di aziende di trasmissione radiofonica e televisiva è effettuato con le modalità e dagli uffici di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

2. Gli uffici di cui al comma 1 provvedono ad iscrivere separatamente i lavoratori indicati nello stesso comma 1.

3. L'ufficio speciale e le sue sezioni provvedono, in luogo degli uffici di cui al comma 1, all'iscrizione e all'avviamento dei lavoratori di cui al comma stesso nelle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo, ed al fine di coordinare le rilevazioni e per l'individuazione di programmi di formazione professionale per il settore dello spettacolo da proporre agli organi a ciò preposti. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese stipulanti i contratti collettivi di lavoro possono avere accesso ai dati risultanti dalle rilevazioni.

4. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, dovranno pervenire alla direzione dell'ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo le comunicazioni dei nulla osta dalle sezioni circoscrizionali, sia nel caso di istituzione in loco di uffici recapito sia in loro assenza.

5. Nell'ambito dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma, opererà un particolare servizio con il compito di curare il coordinamento e la rilevazione dei dati relativi al mercato del lavoro nel settore dello spettacolo, sia per i lavoratori richiamati all'articolo 1 che per quelli richiamati dal presente articolo, secondo gli indirizzi e le direttive della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro.

## Art. 3.

1. L'iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 1 nelle apposite liste speciali dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo nelle sue diverse sedi, dovrà avvenire separatamente, categoria per categoria, a seguito di accertamento della qualifica effettuato a cura degli uffici, secondo l'elenco delle qualifiche, con relativi profili, di cui ai contratti collettivi di categoria.

2. Saranno ammessi nella lista speciale i lavoratori in grado:

a) di esibire un diploma specificamente conseguito in istituti o scuole professionali compresi in elenchi selezionati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Amministrazione che assumerà le competenze del disciolto Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) di dimostrare, alla data di emissione del decreto ministeriale che indice il censimento generale delle professioni dello spettacolo, di essere già stati iscritti, di essere stati avviati al lavoro e di avere contributi versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per prestazioni coerenti con la qualifica per la quale si chiede l'iscrizione.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto istituirà, nell'ambito dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, una o più commissioni allo scopo di esaminare le capacità professionali degli eventuali richiedenti l'iscrizione nelle liste speciali non in grado di esibire la documentazione prevista nel comma 2.

## Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in seno

alla commissione centrale per l'impiego una speciale sottocommissione per l'impiego nel settore dello spettacolo con sede presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in Roma, con compiti di programmazione, direzione e controllo nel settore dello spettacolo.

2. La sottocommissione di cui al comma 1 è presieduta dal direttore generale per l'impiego o in qualità di vice presidente dal direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, ed è composta da sei rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori scelti fra i componenti della commissione centrale per l'impiego.

3. Ai componenti della sottocommissione di cui al comma 1, nonché a quelli dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e sue sezioni di cui al successivo articolo 5 è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo le modalità e le misure stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

#### Art. 5.

1. Presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e le sue sezioni sono istituite le commissioni per lo spettacolo. Esse sono nominate con decreto del direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dello spettacolo e sono composte dal responsabile della sezione o da un suo delegato in qualità di presidente; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione dei componenti degli organi collegiali senza che la designazione sia stata effettuata, il direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori

dello spettacolo si sostituisce all'organo inadempiente.

3. La commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e svolge i compiti di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. Il direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo su conforme parere delle rispettive commissioni per l'impiego del settore dello spettacolo, nell'ambito dei criteri e delle direttive stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla sottocommissione di cui all'articolo 4, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento nel settore dello spettacolo.

5. Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni e dalle commissioni per l'impiego nel settore dello spettacolo è ammesso ricorso alla sottocommissione di cui all'articolo 4, entro il termine di trenta giorni dalla adozione del provvedimento. La sottocommissione decide in via definitiva entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso.

#### Art. 6.

1. Le commissioni per l'impiego nel settore dello spettacolo possono stabilire, nell'ambito delle norme contenute nell'articolo 2, le modalità, i criteri e le procedure per l'iscrizione nelle liste di collocamento e per l'avviamento al lavoro; nonchè la periodicità e le modalità per la dichiarazione di conferma dello stato di disoccupazione per i lavoratori di cui allo stesso articolo 2.

#### Art. 7.

1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'or-

gano collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale tale organo è costituito.

Art. 8.

1. Le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa sono quelle stabilite dall'articolo 1 della presente legge.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, società o ente, devono contenere le generalità del lavoratore, la qualifica da questi posseduta, il contratto collettivo da applicare, il trattamento economico e normativo offerto, nonchè la data di inizio e il previsto termine della prestazione. Nelle richieste dovranno essere poi indicati il tipo e il titolo dello spettacolo e il luogo della sua realizzazione. Le richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata, o mediante strumenti capaci di garantire la certezza delle generalità di chi inoltra la richiesta e la data e l'ora dell'inoltro, all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o alle dipendenti sezioni circoscrizionali prima dell'inizio delle prestazioni.

3. Eventuali variazioni della data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicati all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o alle sezioni dipendenti, direttamente o con gli stessi mezzi di cui al comma 2 entro cinque giorni dal loro verificarsi.

4. Le richieste nominative spedite prima dell'inizio della prestazione, ma pervenute contemporaneamente o successivamente alla prestazione stessa, potranno essere convalidate dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dalle sue sezioni dipendenti, sempre che ricorrano le condizioni fissate dalla presente legge o dalle norme vigenti per il rilascio del nulla osta.

5. L'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e le sue sezioni per l'impiego, rilasceranno il nulla

osta per ogni tipo di richiesta entro i dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze. I datori di lavoro confermeranno entro novanta giorni i nominativi dei lavoratori impiegati se trattasi di contratti a tempo indeterminato, entro dieci giorni se trattasi di contratti a termine.

Art. 9.

1. La possibilità di rilascio dei nulla osta da parte dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo a lavoratori che all'atto della richiesta risultino occupati in altra impresa, sia se essa appartiene al settore dello spettacolo o a settori diversi, è disciplinata dalle legge 29 aprile 1949, n. 269, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

1. Ai fini dell'aggiornamento delle liste di cui all'articolo 1 sarà periodicamente promosso, dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, apposito censimento nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro che assume le competenze relative al turismo e allo spettacolo.

Art. 11.

1. In caso di trasgressione delle norme previste dalla presente legge si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 12.

1. Le funzioni attribuite alle commissioni per l'impiego nel settore dello spettacolo,

nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 3, 8 numero 23) e 9 numero 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

Art. 13.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, è abrogato. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme fissate dalle leggi 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, 20 maggio 1970, n. 300, 28 febbraio 1987, n. 56, 23 luglio 1991, n. 223, in quanto applicabili.